

UILPA Penitenziari ☐
www.polpenuil.it



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0060922-2004

PU-GDAP-2000-17/02/2004-0060922-2004

Alle Organizzazioni Sindacali

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31
0153 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S. - Via Lancisi, n. 25
00161 - R O M A

U.I.L. - P. A. - Via Emilio Lepido, n.46
00157 - R O M A

C.I.S.A.L. INTESA Via' Giulio Cesare, 21
00192 Roma

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A. - Largo dei Lombardi, n. 21
00186 - R O M A

R.D.B. P.I. - Via dell' Areoporto, n.129
00175 - R O M A

F.L.P Via Piave,61
00187 - R O M A

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione
Sede

Oggetto: Applicazione art. 30, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

Si trasmette per Opportuna informativa, copia della Lettera Circolare n. 56930 datata 13 febbraio 2004 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente a quanto specificato in oggetto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Prot.n.

Roma,

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0056930-2004

FU-GDAP-2000-13/02/2004-0056930-2004

Ai Sigg. Direttori Generali del
Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori dei Centri di
Servizi Sociali Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del
Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo G. Altavista

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini
Vestiar

Ai Sigg. Direttori degli Uffici del
Capo del Dipartimento

Al Sig. Capo della Segreteria

ISTITUTO POLIGRAFICO EMBOSONELLI STRINDE SPA - S



Ministero della Giustizia

- 2 -

e.p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: - Applicazione art. 30, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 14 novembre 2003 questa Amministrazione ha tenuto un incontro con le OO.SS. rappresentative del personale del Comparto Ministeri in ordine all'applicazione dell'art. 30, comma 1 lett. g, del C.C.N.L. Integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999.

L'art. 30, comma 1 lett. g) citato rimanda infatti alla consultazione delle OO.SS. l'individuazione delle altre categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio può essere considerato **attività lavorativa**, avuto riguardo alle modalità di espletamento delle relative prestazioni lavorative che comportano il ricorso all'istituto della trasferta **non superiore alle 12 ore**.

In detto incontro è stato unanimemente concordato - in prima applicazione - che le figure professionali del settore della professionalità sociale (**assistente sociale area C posizioni economiche C1, C2, C3**) e le figure professionali del settore della professionalità tecnica (**assistente tecnico edile, area B posizione economica B3; ingegnere e architetto, area C posizioni economiche C1 C2 C3**) rientrano a pieno titolo tra i destinatari della previsione contrattuale in argomento in ragione della



Ministero della Giustizia

- 3 -

attività prevalentemente svolta sul territorio per indagini e/o sopralluoghi connessi ai compiti istituzionali dei settori di riferimento.

Si ritiene pertanto opportuno segnalare che – fermo restando l'applicazione integrale del trattamento di trasferta di cui all'art. 30 per le varie fattispecie previste – **relativamente alle sole figure professionali individuate, il tempo di viaggio – nell'ipotesi di trasferta non superiore alle dodici ore – è da considerarsi a tutti gli effetti attività lavorativa.**

Resta inteso, al fine di escludere eventuali possibili fraintendimenti che – ai sensi del comma 9 dell'art. 30 – il tempo di viaggio è computato nelle ore di trasferta per tutte le categorie professionali in relazione alle ipotesi di cui alla lettera a) comma 1 del medesimo articolo.

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente lettera circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare Sparacia